



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Formicola Gennaro nato a Napoli il 19/09/1936 matr. 6208
c. f. FRMGNR36P19F839V

Oggetto della spesa: maggior danno-ex art. 16 legge 412/91, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 725353 del 30/10/2014 l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 2275/14 della Corte dsi Appello di Napoli depositata il 28/04/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/09/2014.

La Corte di Appello di Napoli in parziale accoglimento dell'appello proposto dal dipendente in oggetto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata in data 15/02/2010, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell'eventuale maggior danno ex art. 16 legge 412/1991 sulla sorte capitale dal 01/01/1994 fino al maggio 2003, oltre interessi come per legge sino al saldo effettivo.

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, compensato fra le parti le spese di giudizio.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 745025 del 06/11/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 153038 del 05/03/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola. Nella predetta nota la U.O.D. 07 ha precisato che con D.D. n. 24 del 21/01/2011 dell'ex Settore Stato Giuridico e Inquadramento sono stati liquidati al Sig. Formicola, in esecuzione della Sentenza di primo grado oggetto di riforma, gli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo, maturati dal 30/07/2001 al 01/05/2003, indicando, pertanto, le somme spettanti al predetto ricorrente, riconosciute nella Sentenza di Appello, tenuto conto di quanto già erogato con detto Decreto nel mese di Febbraio 2011;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 2275/14 della Corte di Appello di Napoli depositata il 28/04/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/09/2014

TOTALE DEBITO

€ 3448,40

Sig.r Formicola Gennaro matr. 6208

- | | | |
|--|----|-----------------|
| • Interessi legali spettanti | €. | 3.025,79 |
| • maggior danno (ex art. 22L.724/94) | €. | 221,51 |
| • ulteriori interessi legali maturati al 26/06/2015 | €. | 201,10 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 725353 del 30/10/2014 dell' A.G.C. Avvocatura;
- sentenza 2275/14 della Corte di Appello di Napoli depositata il 28/04/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/09/2014

Napoli, 04/06/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

599.



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

Direzione Generale per le risorse
Umane UOD Contenzioso del Lavoro
in collaborazione con l'Avvocatura
Regionale-Esecuzione Giudicati-
Ufficio Disciplinare
VIA S.LUCIA,81

80132 - NAPOLI -

C.C. 4443/13

Giudizio Regione Campania C/ Formicola Gennaro

1 Trasmissione sentenza n.2275/14 resa dalla Corte di
Appello di Napoli -sezione Lavoro

lo

1

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza copia della sentenza in oggetto resa
dalla Corte di Appello di Napoli – sezione Lavoro

Il Dirigente della UOD 60-01-03
Avv. Pasquale Di Gnofrio

L'Avvocato Capo
Avv. Maria Elia

Q

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0725353 30/10/2014 12 32
A 5 C 4 avvocatura
581404 UOD Contenzioso lavoro in coll
CI-sistemi 4 1.1



31 OTT. 2014

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963519 – Fax 081.7963766

EGALE MONETTI
Santa Brigida 80132 Napoli
Tel e fax 081 552 9254
21 via Sistina 00187 Roma
Tel e fax 06 47818444

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati

dott. Federico De gregorio

Presidente

dott. Vincenzo Pascale

Consigliere

dott. Angela Quitadamo

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13 marzo 2014
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8829/2010 del Ruolo Generale del lavoro

TRA

FORMICOLA GENNARO rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Francesco Monetti presso lo studio del quale, in Napoli alla Via Santa Brigida n. 68, è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

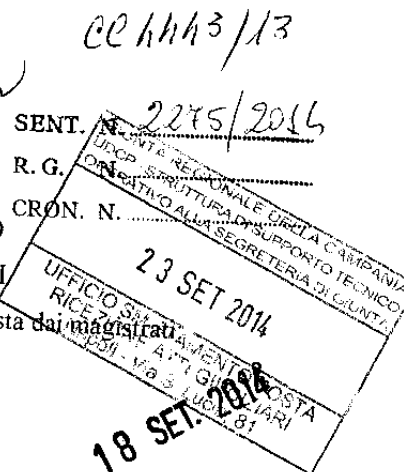
e
REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro tempore, rappr. e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Paola Parente della Avvocatura Regionale unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16 settembre 2010 Formicola Gennaro proponeva appello avverso la sentenza pronunciata in data 15 febbraio 2010 dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata accolta solo per il periodo 30.7.2001-1.5.2003 la domanda di esso ricorrente intesa ad ottenere la condanna della Regione Campania al pagamento in suo favore della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte a titolo di differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1994 ed il 31 luglio 2001. Deduceva che il primo Giudice erroneamente aveva attribuito alla delibera della Regione del 20 aprile 2001 carattere costitutivo del diritto alla ricostruzione della carriera di esso appellante, quindi sottolineava che il relativo credito produceva interessi a prescindere dalla condotta dell'ente datore di lavoro. Deduceva, infine, che la norma dell'art. 16 della legge 412/1991 doveva considerarsi in contrasto con l'art. 36 della Costituzione anche con riferimento ai crediti vantati dai pubblici dipendenti e chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento della rivalutazione monetaria o la rimessione della questione alla Corte Costituzionale. Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma

AGC AVVOCATURA
24 SET. 2014



della impugnata sentenza, fossero integralmente accolte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado con condanna della appellata Regione alla rifusione delle spese del doppio grado da attribuire al procuratore anticipatorio.

La Regione resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

La ricostruzione in fatto precisamente delineata nel ricorso introduttivo, dunque la provenienza dell'appellante dal personale Casmez, la adozione della delibera n. 1672 in data 20.4.2001 per l'inquadramento nei ruoli regionali, la sussistenza di differenze retributive ascrivibili al periodo compreso tra il 1 gennaio 1994 ed il 31 luglio 2001 ed il pagamento delle stesse soltanto nel maggio 2003, può ritenersi pacifica tra le parti posto che non soltanto non è stata espressamente contestata dalla Regione ma forma il substrato di fatto sul quale è articolata anche la difesa dell'ente locale.

Per contro il thema decidendum è costituito dalla individuazione della data di maturazione dei crediti in questione poiché la parte appellante sostiene che la natura del credito medesimo ne determini la maturazione alla scadenza del periodo di paga laddove la Regione sostiene il detto effetto derivi dalla adozione del provvedimento di reinquadramento.

Ad avviso della Corte è fondata la ricostruzione offerta dalla difesa dell'appellante.

L'art. 147 del D.P.R. 6.3.1978, n. 218 - Testo Unico delle leggi sugli Interventi nel Mezzogiorno - all'art. 147 prevedeva, infatti, che "il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno ... è trasferito alle Regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ... Regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata".

Il personale da trasferire, dunque, non è stato scelto discrezionalmente, ma direttamente identificato dalla legge, trattandosi dei dipendenti addetti all'esercizio delle opere pubbliche realizzate dalla Cassa e trasferite - una volta entrate in esercizio - alle regioni.

Dal tenore della citata norma appare chiaro che il provvedimento attuativo del trasferimento è richiamato decreto ministeriale adottato in data 4.8.1983.

"A differenza di altri casi e verosimilmente proprio per l'assenza di scelte discrezionali non è prevista una procedura complessa risultante, ad esempio, da un atto dell'Amministrazione di provenienza, che metta "a disposizione" il personale da trasferire, e da un atto dell'Ente di destinazione che inquadri gli interessati nel proprio organico. Si deve, quindi, concludere che con emanazione del decreto ministeriale si perfeziona il trasferimento, cioè si costituisce in capo agli

interessati lo status di dipendente regionale. Ciò non di meno, alla Regione compete pur sempre il potere - dovere di adottare gli indispensabili provvedimenti per definire la posizione dei nuovi dipendenti nell'organico regionale; ma si tratta di adempimenti dovuti e strettamente conseguenziali all'atto di trasferimento, non necessari per l'efficacia di quest'ultimo "(così testualmente in motivazione Cons. Stato, sez. IV 28.9.1998 n. 1229).

Del resto, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato invocata dalla Regione opera una netta distinzione tra il caso in cui il diritto all'inquadramento discenda dalla legge con carattere meramente ricognitivo del provvedimento dell'Amministrazione ed ipotesi in cui il provvedimento stesso abbia carattere costitutivo escludendo il diritto agli accessori soltanto in questa ultima ipotesi.

Relativamente, poi, all'eccezione di prescrizione deve precisarsi che la stessa non è stata reintrodotta in questa sede e deve per questo intendersi rinunciata.

In riforma della impugnata sentenza, pertanto, deve dichiararsi il diritto dell'appellante a percepire gli interessi al saggio legale e l'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 sulla somma corrisposta a titolo di differenze stipendiali per il periodo 1.1.1994-31.7.2001, dalla data di insorgenza del credito sino al maggio 2003, epoca dell'effettivo pagamento.

Non può, per contro, essere accolta la ricostruzione di parte appellante in ordine alla corresponsione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi.

Sostiene, infatti, la difesa dell'appellante che con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La norma dell'art. 22 della legge 724/1994, dunque, non dovrebbe essere applicata ai dipendenti pubblici.

La ricostruzione non è fondata.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l. n. 412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una

8225/10-0

connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicché, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art. 24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art. 2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n. 459).

Quanto al regime delle spese adottato dal primo giudice, questo Collegio ritiene che sussistano motivi tali da mantenerne ferma la compensazione nella misura dei due terzi.

In base all'art. 92 c.p.c., infatti, se vi è soccombenza reciproca il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

In generale, non è precluso che anche nei confronti della parte vittoriosa venga applicata la totale ovvero la parziale compensazione delle spese di lite "stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronunzia sulle spese" (Cass. 15.2.2006 n. 3282; vedi anche Cass. 9271/2000; Cass. 5390/2000).

Nel caso di specie, la reciproca soccombenza delle parti, acclarata in questa sede, è comunque idonea a giustificare tanto la parziale compensazione in primo grado, quanto l'integrale compensazione nel presente grado.

Al riguardo, nessuna limitazione, invero, si rinviene nella formulazione dell'art. 92 c.p.c., dal momento che il potere del giudice di compensare le spese processuali non è in contrasto con il principio dettato dall'art. 24, primo comma, Cost., giacché il provvedimento di compensazione non costituisce per la parte ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese (così, di recente, Cass. n. 2397 del 31/01/2008).

Ne consegue che il giudice - il quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. incontra come unico limite l'impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa - se in ipotesi di reciproca soccombenza correttamente può disporre la compensazione integrale delle spese, *a fortiori* può disporre la compensazione *pro parte qua*.

P.Q.M.

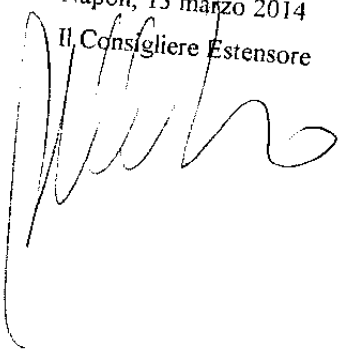
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Regione Campania anche al pagamento dell'eventuale maggior

825/7

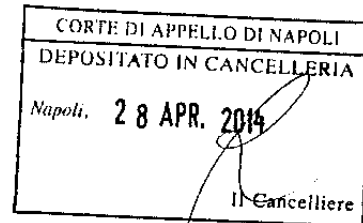
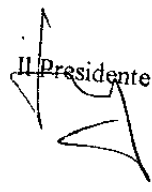
danno ex art. 16 della legge 412/1991 sulla sorte capitale dall'1.1.1994 fino al maggio 2003, oltre
interessi come per legge sino al saldo effettivo; 2)compensa tra le parti le spese del grado .

Napoli, 13 marzo 2014

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



5/1

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro Previdenza ed Infortuni

SENT. N. **2275/14**

UFFICIO COPIE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandano a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
Le presenti copie composte da **5** fogli, conforme al suo
originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di
Avv. **F. DONETTI** Procuratore ~~.....~~

Napoli, **- 2 LUG 2014**

Il Cancelliere

Etc.

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data **- 2 LUG 2014**

Napoli, **- 2 LUG 2014**

Il Cancelliere

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
IL CANCELLIERE
(Agave Dott. Alfredo)

SI NOTIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in
Napoli alla via S. Lucia N. 81

